

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

VISTA la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 3212 del 24.9.2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissione da parte dei consiglieri degli enti locali;

VISTA la nota prot. n. 4813 del 31.05.2022, assunta al prot. gen. n. 9115 in pari data, con la quale il Segretario del Comune di Poggioreale (TP) ha comunicato le contestuali dimissioni dalla carica della metà dei consiglieri comunali assegnati all'Ente, segnalando, altresì, l'impossibilità della surroga degli stessi e la conseguente inidoneità funzionale dell'organo Consiliare;

CONSIDERATO che le contestuali dimissioni della metà dei consiglieri assegnati al Comune, come anche confermato dal C.G.A. con parere n. 128 del 24.2.1998, provocano lo scioglimento del Consiglio, poiché determinano la riduzione della composizione del Consiglio stesso in misura tale da non consentire il raggiungimento del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di Poggioreale (TP) e contestualmente provvedere, a norma dell'art. 11, comma 4, della predetta l.r. n. 35/1997, alla nomina del Commissario straordinario, in sostituzione dell'Organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell'Organo ordinario;

RITENUTO che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL e s.m.i, previa verifica istruttoria della insussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, all'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, all'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché al comma 5 bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. **66203/GAB del 22 giugno 2022** di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto dell'avvenuta decadenza del Consiglio comunale di Poggioreale (TP).

Art.2) Nominare Il Dott. **Pietro Valenti** , qualifica dirigente regionale, Commissario Straordinario presso il **Comune Poggioreale (TP)**, in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario **a decorrere dal 27 giugno 2022.**

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08 maggio 2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, li 23 giugno 2022

L'ASSESSORE
Zambuto

IL PRESIDENTE
Musumeci